



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizi demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 26/03/2007

Oggetto: Autorizzazione pulizia spiagge – Stagione balneare 2007.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. r. 7 gennaio 1977, n. 1 in materia di competenze della Giunta Regionale, della Presidenza e degli Assessorati;
- VISTO l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, con cui lo Stato ha delegato alla Regione Autonoma della Sardegna l'esercizio delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, destinate a finalità turistiche e ricreative;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/98 del 28 novembre 1991, con la quale veniva attribuito in capo all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica la competenza per l'esercizio delle funzioni delegate sul demanio marittimo;
- VISTO l'art. 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge n. 88/2001, e dalle norme di attuazione di cui al D. Lgs 17 aprile 2001 n. 234;
- VISTA la L.r. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTE le determinazioni n. 2081/D del 28 dicembre 2001, n. 32/D del 21 gennaio 2002 e n. 69/D del 29 gennaio 2002, inerenti le "Nuove Direttive per l'affidamento in concessione di aree del Demanio Marittimo per Finalità Turistico Ricreative";
- VISTO il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 in materia di " Attuazione delle direttive UE sui rifiuti";
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n.152 relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n° 2220/D recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario dei Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovracanoone corrisposto dai concessionari, per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;
- CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali sono tenute alla pulizia delle spiagge libere;



CONSIDERATO che numerose spiagge si presentano ricoperte di rifiuti e di posidonia oceanica;

CONSIDERATO con particolare riguardo alla rimozione della posidonia, che gli accumuli di biomassa spiaggiata svolgono un ruolo importante nella protezione degli arenili dall'erosione e che, pertanto, devono essere adottate diverse soluzioni, legate alla peculiarità dei siti e alla fruibilità ottimale degli stessi

DETERMINA

Di autorizzare i Comuni alla pulizia delle spiagge libere. La pulizia deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Nei siti costieri dove il fenomeno erosivo è particolarmente accentuato, la posidonia spiaggiata deve essere stoccata a terra all'asciutto o trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, oppure su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti nonché su spiagge particolarmente esposte all'erosione. Tale spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull'arenile di provenienza. I Comuni interessati a tale soluzione dovranno dare preventiva comunicazione ai Servizi regionali che gestiscono il demanio marittimo delle località interessate allo spostamento; la medesima comunicazione dovrà essere fatta all'Ente Gestore per i siti ricadenti all'interno dell'Area Marina Protetta.

Nelle spiagge ove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e l'alta densità antropica, sono consentiti la rimozione permanente ed il trasferimento in discarica della posidonia spiaggiata.

In ogni caso la pulizia dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. usare particolare cautela nella rimozione di rifiuti, alghe e posidonia per evitare qualsiasi asporto di sabbia;
2. ridistribuire la sabbia pulita lungo l'arenile; il trasporto di rifiuti, alghe e posidonia deve essere effettuato alla pubblica discarica comunale od altro sito idoneo nel rispetto del D.Lgs 5.02.1997, n. 22;
3. effettuare la pulizia a mano, con apposito rastrello, ovvero, eccezionalmente, quando ciò non fosse possibile per la loro ingente quantità, con mezzi meccanici leggeri non cingolati, dotati di sistemi di asportazione per profondità non superiori a 10 cm, in modo da non alterare in alcun modo l'assetto naturale geomorfologico dei luoghi e l'aspetto paesistico ambientale della zona;
4. il tratto di arenile non deve essere recintato per non pregiudicare così la pubblica fruizione dell'area;
5. l'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi danno fosse arrecato, a seguito dei lavori di pulizia della spiaggia, a persone, animali e cose;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizi demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N. 587
DEL 26/03/2007

6. della data di inizio e ultimazione dei lavori deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto competente per territorio ed a questo Assessorato per consentire l'attività di controllo.

Si precisa che la presente autorizzazione è data ai soli ed esclusivi fini della pulizia della spiaggia, restando escluso qualsiasi altro uso che costituisca oggetto di concessione demaniale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle Capitanerie di Porto competenti per territorio, all'Assessorato regionale dell'Ambiente, Servizio conservazione natura e a tutti i Comuni costieri.

La presente determinazione viene, altresì trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell'art 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio centrale

F.to Dr. Stefano Usai

Il Direttore del Servizio di Tempio-Olbia

F.to Dr. Giuseppe Deligia

Il Direttore del Servizio di Oristano

F.to Dr. Massimo Torrente

Il Direttore del Servizio di Sassari

F.to Dr.ssa Giovanna Luisa Dedola